SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 262**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

88A4363

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 31 ottobre 1988, n. 471.

Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. Tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 2 della legge n. 409/1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee), è il seguente:

«Art. 2. — Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche.

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1576):

Presentato dall'on. Zoso ed altri il 1° ottobre 1987.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 31 maggio 1988, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 16, 30 giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 14 luglio 1988.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 20 luglio 1988 e approvato il 27 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1263):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 27 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 19 ottobre 1988 e approvato il 20 ottobre 1988.

88G0534

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 giugno 1988.

Aggiornamento delle tariffe per le verifiche e prove effettuate su funi metalliche ed altri dispositivi presso il Centro sperimentale impianti a fune del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 19 marzo 1952, n. 183, in virtù della quale è stato provveduto alla costruzione in Montecompatri (Roma) di un laboratorio con relative apparecchiature, per esperienze su funi metalliche impiegate nei pubblici servizi di trasporto a fune;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 26 novembre 1958, n. 704, con il quale è stato istituito il Centro sperimentale impianti a fune (C.S.I.F.) di cui detto laboratorio è parte integrante;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 luglio 1982, n. 1837, con il quale sono state stabilite le vigenti tariffe per le verifiche e prove eseguite dal Centro sperimentale impianti a fune per conto di terzi;

Considerata l'opportunità di semplificare l'applicazione delle procedure previste per l'espletamento di verifiche e prove di collaudo sulle funi metalliche ed altri dispositivi destinati ad impianti in servizio pubblico e ciò sia in relazione alle nuove disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 21 giugno 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 1986), sia in relazione alla programmata informatizzazione del settore dei trasporti a fune;

Considerato altresì che, in relazione al consistente aumento dei costi manifestatosi negli ultimi anni, si rende necessario provvedere all'aggiornamento delle tariffe per le verifiche e prove da effettuare presso il Centro

sperimentale impianti a fune (C.S.I.F.) del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute a titolo di rimborso spese per le verifiche e prove eseguite a cura del C.S.I.F. per conto terzi, che tengono conto anche di eventuali ripetizioni di prove, dovranno essere corrisposte dagli interessati secondo i prospetti che seguono.

1) Prove su funi.

Le funi sono classificate ai fini della determinazione delle tariffe secondo le seguenti categorie di appartenenza:

categoria *A*, per diametri fino a 24 mm;
categoria *B*, per diametri da 24,01 a 32 mm;
categoria *C*, per diametri da 32,01 a 46 mm;
categoria *D*, per diametri da 46,01 a 70 mm;
categoria *E*, per diametri superiori a 70 mm;

a) Funi non unificate.

a.1) Prove sulla fune:

Categoria	A	B	C	D	E
Teste fuse (lire per spezzone)	25.000	75.000	125.000	175.000	200.000
Strappo (lire per spezzone)	30.000	100.000	175.000	250.000	300.000

a.2) Prove sui fili.

a.2.1) La prova sui fili si intende comprensiva delle operazioni di scomposizione, sgrassaggio, raddrizzamento, trazione, torsione e piegamento o parte di esse:

per ogni filo provato . . . . L. 4.500

a.2.2) Rilevamento quantitativo del rivestimento dei fili zincati:

per ogni filo provato . . . . » 20.000

a.2.3) Elaborazione dei dati forniti dalle prove effettuate:

il 20% del totale della somma da versare con esclusione del punto *a*.2.2).

b) Funi unificate.

b.1) Funi traenti:

b.1.1) Traenti non zincate. . . . . . . L. 440.000

b.1.2) Traenti zincate . . . . » 740.000

b.2) Funi telefoniche zincate . . . . » 520.000

b.3) Funi tenditrici:

b.3.1) Funi appartenenti alla categoria *A* . . . . » 720.000

b.3.2) Funi appartenenti alla categoria *B* . . . . » 1.000.000

b.3.3) Funi appartenenti alla categoria *C* . . . . » 1.300.000

2) Prova completa su organi di collegamento ad attrito tra veicoli e funi (la prova comprende: verifiche dimensionali, taratura del sistema elastico di serraggio, prove di scorrimento, prove di durezza):

a) prova completa su morsetti a collegamento permanente . . . . L. 300.000

b) prova completa su morsa singola a collegamento temporaneo. . . . . L. 500.000

c) prova completa su morsa doppia a collegamento temporaneo. . . . . » 700.000

3) Prove singole su organi di collegamento ad attrito tra veicoli e funi:

a) controllo dimensionale . . . . . . L. 50.000

b) determinazione della resistenza allo scorrimento o sforzo di serraggio di:

morsetti a collegamento permanente . . . . » 100.000

morse singole a collegamento temporaneo . . . . » 200.000

morse doppie a collegamento temporaneo . . . . » 300.000

4) Taratura di molla elicoidale o a dischi (per ogni molla) . . . . L. 75.000

5) Misure estensimetriche:

a) quota fissa per prova statica . . L. 300.000

b) quota fissa per prova dinamica » 400.000

c) per ogni estensimetro elettrico applicato . . . . » 50.000

6) Prove di trazione su provino metallico, con determinazione dell'allungamento e dell'eventuale carico di snervamento (o di scostamento dalla proporzionalità):

a) preparazione della provetta . . . L. 50.000

b) esecuzione della prova . . . . . . » 30.000

7) Prova di resilienza su provino metallico:

a) preparazione provetta . . . . . . L. 50.000

b) esecuzione della prova . . . . . . » 30.000

c) sovrapprezzo per esecuzione della prova a temperatura inferiore a quella ambiente . . . . » 30.000

8) Prova di durezza Brinell e Vickers:

a) per le prime tre impronte sullo stesso saggio . . . . L. 50.000

b) per ogni impronta in più sullo stesso saggio . . . . » 10.000

9) Esami metallografici su provini di acciaio:

a) esecuzione di prova di microdurezza. . . . . L. 50.000

b) esame micrografico . . . . » 60.000

10) Analisi chimiche su acciai e ghise. Determinazione del carbonio, manganese, silicio, fosforo, zolfo, cromo, molibdeno, nikel, rame:

per ogni elemento . . . . L. 50.000

11) Rilevamento delle caratteristiche protettive dei fili zincati per ogni filo:

a) determinazione quantitativa di rivestimento. . . . . L. 20.000

b) verifica dell'uniformità del rivestimento . . . . » 20.000

c) prova di aderenza. . . . . » 20.000

12) Prove di confronto per l'accertamento dell'idoneità degli apparecchi magnetoinduttivi all'esecuzione di esami su funi metalliche:

a) per l'approvazione del tipo:

categorie *A* e *B* . . . . L. 200.000
categoria *C* . . . . » 400.000
categorie *D* ed *E* . . . . » 500.000

b) per la verifica di conformità al tipo approvato:

categorie *A* e *B*	L.	100.000
categoria *C*	»	200.000
categorie *D* ed *E*	»	250.000
c) per il controllo della permanenza del campo magnetico	»	100.000

13) Esami magnetoinduttivi su funi di acciaio:

a) per ciascun anello di fune (portante-traente, traente, o soccorso)	L.	200.000
b) per ciascuna fune traente o zavorra	»	200.000
c) per ciascuna fune portante:		
quota fissa	»	200.000
per ogni campata successiva alla prima.	»	80.000

Sono a carico del richiedente le spese relative al trattamento di missione del personale incaricato delle operazioni di cui sopra e quelle di trasporto delle apparecchiature necessarie; nel caso detto trasporto venga effettuato con mezzi dell'amministrazione, verrà applicata, a titolo rimborso spese, la tariffa di 350 lire al chilometro.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo debbono essere versate dai richiedenti le prove presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo X, cap. 3564, avente per titolo: «Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti». La relativa quietanza dovrà essere esibita ai competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1988

Il Ministro: SANTUZ

88A4401

DECRETO 28 ottobre 1988.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relativo al titolo III della legge sopracitata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1982 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 12 per cento;

Visto il proprio decreto 22 febbraio 1985 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 9 per cento;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1986 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 7,5 per cento;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1987 con cui è stato approvato l'adeguamento delle tariffe nella misura del 10 per cento;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero con nota n. 567 ATM/53 del 9 giugno 1988 concernente l'adeguamento delle tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada;

Considerato che con l'accordo del 23 aprile 1987, tra le rappresentanze confederali degli utenti e le associazioni degli autotrasportatori, veniva assunto a base del calcolo delle variazioni tariffarie il periodo 30 marzo 1987 e 30 marzo 1988 con un adeguamento provvisorio del 5% a partire dal 1° gennaio 1988;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1987 con cui è stato approvato il suddetto adeguamento provvisorio delle tariffe obbligatorie nella misura del 5 per cento;

Considerato l'accordo 12 maggio 1988 tra le rappresentanze confederali dei settori economici direttamente interessati, con cui è stato definitivamente calcolato l'adeguamento delle tariffe, secondo la base temporale già precedentemente determinata nel su richiamato accordo 23 aprile 1987, nella misura del 7% conglobante l'adeguamento provvisorio del 5% di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1987 ed espletate le ulteriori procedure di cui all'art. 53 legge 6 giugno 1974, n. 298;

Ritenuto necessario provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvato con decreto ministeriale 18 novembre 1982, nella misura del 7%, rispettivamente alle tariffe risultanti all'applicazione del decreto ministeriale 23 aprile 1987. Detto adeguamento del 7% congloba l'aumento provvisorio del 5% previsto dal decreto ministeriale 30 dicembre 1987.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi successivi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

— Il D.P.R. n. 56/1978 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 18 marzo 1978.

— Il D.M. 18 novembre 1982 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982.

— Il D.M. 7 dicembre 1983 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983.

— Il D.M. 22 febbraio 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985.

— Il D.M. 11 marzo 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 62 del 15 marzo 1986.

— Il D.M. 23 aprile 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 98 del 29 aprile 1987.

— Il D.M. 30 dicembre 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1988.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 5, 7 e 8 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982, sono i seguenti:

«Art. 5 *(Prestazioni comprese nella tariffa di trasporto).* — Le tariffe di trasporto costituiscono il corrispettivo:

a) delle operazioni di trasporto propriamente dette: tali operazioni hanno inizio dal momento in cui la merce è caricata sull'autoveicolo, a cura del mittente, nel luogo di carico e terminano al momento della messa a disposizione del destinatario della merce sull'autoveicolo nel luogo di scarico;

b) dei tempi di sosta del veicolo per il carico o lo scarico della merce in ragione di 6 minuti per tonnellata o frazione di tonnellata lorda, con un minimo di ore 1.00, per ognuna delle due operazioni.

Qualora i tempi di sosta come sopra calcolati vengano superati per l'attesa del carico o dello scarico, per cause non imputabili al vettore, questi ha diritto, in aggiunta, alla tariffa oraria per l'ulteriore tempo di sosta con il massimo complessivo di 8 ore ogni 24 ore, secondo quanto previsto alla tabella *A*.

I tempi di sosta non vengono calcolati durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, quando il veicolo non è stato messo a disposizione in tempo utile per essere caricato o scaricato in base ai tempi più sopra indicati.

Nel computo delle ore di sosta verrà calcolata una franchigia per gli eventuali tempi di mensa degli addetti agli impianti.

Non è considerato lavorativo il sabato se il trasportatore è stato avvertito, prima dell'esecuzione del trasporto, della chiusura dell'impresa del mittente o del destinatario».

«Art. 7 *(Livelli tariffari e classi di peso).* — I livelli tariffari minimi e massimi per la III classe merceologica sono quelli indicati nella tabella *C*.

I livelli tariffari della II e della I classe merceologica sono quelli della III classe aumentati rispettivamente del 5,26% e del 10,53%.

I livelli tariffari si riferiscono alle seguenti classi di tonnellaggio:

oltre 50 fino a 100 q.li;
oltre 100 fino a 200 q.li;
oltre 200 fino a 230 q.li;
oltre 230 fino a 280 q.li;
oltre 280 q.li.

Per condizioni di tonnellaggio si intendono classi di peso delimitate da un minimo ed un massimo entro i quali, ai fini dell'applicazione della tariffa corrispondente, deve rientrare il peso della spedizione.

Se il peso tassabile della merce è compreso fra due diverse classi di peso, la tariffa di trasporto è calcolata in base alla categoria inferiore a meno che la tariffa non risulti più bassa applicando il peso della categoria superiore».

«Art. 8 *(Trasporto con più luoghi di carico e scarico).* — Qualora più partite di uno stesso mittente vengano trasportate in un solo viaggio con un unico autoveicolo, il prezzo del trasporto si calcola in base alla distanza tariffaria, fra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico, determinata per il percorso che si compie per raggiungere l'ultimo luogo di scarico attraverso i luoghi intermedi e applicando la tariffa della classe di peso corrispondente al peso totale di tutte le partite. Per i carichi e gli scarichi intermedi successivi al primo la tariffa di trasporto è maggiorata, per ciascun luogo di carico e scarico, dei seguenti valori:

Classi di peso	Lire
Q.li 280	25.000
Q.li 230	23.500
Q.li 200	22.000
Q.li 100	14.000
Q.li 50	10.000

Qualora il mittente assicuri il trasporto di ritorno, con carico da effettuarsi entro una distanza dal luogo di precedente scarico pari alla somma delle distanze dei due trasporti a carico e comunque non superiore a 100 km, il trasporto si considera, anche ai fini dei tempi di sosta, come un unico viaggio eseguito, quanto alla distanza, pari alla somma dei percorsi a carico e, quanto alla classe di peso, pari alla quantità maggiore tra quelle trasportate in ciascuna tratta».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al D.M. 18 novembre 1982 è il seguente:

«Art. 13 *(Contratti particolari).* — Se, previo impegno, il mittente fa eseguire al vettore nel periodo di tre mesi consecutivi diversi trasporti per le tonnellate-chilometro complessive indicate nella tabella *E*, le tariffe minime applicabili e le relative maggiorazioni vanno ridotte secondo le percentuali nella medesima indicate.

Il contratto che prevede l'esecuzione dei servizi alle condizioni suddette deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità.

Esso deve essere inviato a cura del vettore nel termine di dieci giorni dalla data di stipulazione, al competente ufficio provinciale M.C.T.C.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti».

88A4430

DECRETO 28 ottobre 1988.

Ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132;

Visto il decreto 5 novembre 1987, n. 508, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1987 recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Tenuto conto che è attualmente in corso la procedura per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dei corsi da parte degli organismi di formazione professionale, con ampia documentata esperienza, di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, e che pertanto gli stessi corsi potranno essere resi operanti successivamente al 1° dicembre 1988;

Considerato che le commissioni di esame per l'accertamento del requisito della capacità professionale devono essere rese operanti entro la data del 30 novembre 1988 al fine di consentire la verifica del possesso del predetto requisito di capacità professionale per il quale è stata fatta riserva di accertamento in sede di iscrizione provvisoria all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi entro il predetto termine del 30 novembre 1988;

Ritenuto necessario impartire ulteriori disposizioni al fine di dare attuazione alla norma transitoria prevista dall'art. 11, comma 2-*bis*, della sopracitata legge n. 132/87, nonché di quanto previsto agli articoli 3 e 6 del citato decreto ministeriale 5 novembre 1987;

Decreta:

Art. 1.

Con successivi decreti del Ministro dei trasporti saranno istituite, entro il 30 novembre 1988, le commissioni d'esame di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, nei seguenti capoluoghi di regione: Aosta, Torino, Milano, Trento, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro, Palermo e Cagliari.

Art. 2.

Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità professionale, da parte delle imprese tenute a tale adempimento entro la data del 30 novembre 1988 sono ammessi agli esami, di cui al presente decreto, i relativi candidati quando, a seguito delle domande di iscrizione all'albo presentata dalle imprese medesime i competenti comitati abbiano emanato:

a) delibere di sospensione, successive alla data del 10 gennaio 1987, in ordine alla riserva sulla dimostrazione del requisito della capacità professionale;

b) delibere di iscrizione provvisoria, successiva alla data del 31 maggio 1987, in cui è posta la riserva di accertamentto della capacità professionale, entro il 30 novembre 1988.

I comitati provinciali che non abbiano ancora provveduto, per qualsivoglia motivo, ad esaminare ed a deliberare in merito alle domande presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, devono provvedere in tal senso onde consentire alle imprese richiedenti, mediante l'esame dei relativi candidati, la dimostrazione del requisito della capacità professionale entro la data del 30 novembre 1988.

I comitati provinciali competenti dovranno rilasciare agli interessati che risultino regolarmente iscritti nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298, un documento da cui risulti l'avvenuta iscrizione provvisoria nell'albo degli autotrasportatori ovvero la delibera di sospensione di cui al precedente punto *a)*.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione all'esame di cui al presente decreto, redatte come dai fac-simile allegati e corredate dal documento di cui al precedente art. 2, ultimo comma, dovranno essere presentate alle segreterie delle commissioni di cui al successivo art. 4, dieci giorni prima della data che verrà fissata per la prima seduta d'esame con i successivi decreti ministeriali di istituzione delle commissioni di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

Ad integrazione della composizione delle commissioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, le funzioni di segreteria saranno svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.

I richiedenti dovranno presentare la domanda di cui al precedente art. 3 alle segreterie del capoluogo della regione nella quale le imprese hanno presentato domanda di iscrizione.

Art 5.

L'esame verterà sulle materie specificate nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 novembre 1987 rubricate sotto il punto *A)*, per i candidati in rappresentanza di imprese che intendono svolgere esclusivamente trasporti nazionali e sulle materie rubricate sotto il punto *B)* (che comprende anche le materie sub *A)* per i candidati in rappresentanza di imprese che intendono effettuare anche trasporti internazionali.

I candidati che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, dovranno produrre contestualmente alla domanda ed alla documentazione ad esse allegata, il diploma di scuola media superiore debitamente legalizzato, da cui risultino le materie del corso di studi, ovvero il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea medesimo, onde consentire alla commissione la valutazione relativa alle materie da sostenere nell'esame di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le commissioni esaminate le domande con la relativa documentazione presentata dai candidati, provvederanno a redigere un elenco degli ammessi agli esami, con l'indicazione delle materie dalle quali il candidato è eventualmente esonerato, che dovrà essere esposto nella sede in cui si svolgeranno gli esami, almeno tre giorni prima degli stessi.

Art. 7.

Le commissioni, dopo aver esaminato i candidati, provvederanno ad esporre, al termine della seduta di esame, i risultati relativi alla seduta medesima ed a trasmettere il relativo verbale da cui risulti il superamento o meno dell'esame, ai competenti uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dovranno, in caso di esito positivo del candidato, rilasciare un attestato da cui risulti comprovato il requisito della capacità professionale.

Detto attestato verrà trasmesso d'ufficio ai competenti comitati provinciali ad integrazione delle domande di iscrizione provvisoria già presentate dai candidati a scioglimento della riserva in essa contenuta.

Art. 8.

Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni relative alle procedure da seguire per le sedute d'esame successive alla prima.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro: SANTUZ

ALLEGATO 1

Fac-simile della domanda, in carta legale, di ammissione all'esame ai fini del soddisfacimento del requisito della capacità professionale - art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987 - Imprese individuali.

Il sottoscritto..
titolare dell'impresa individuale...
....

* *a)* chiede di essere ammesso a sostenere l'esame di cui al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 ☐

* *b)* designa il sig. ....

a dirigere l'attività di trasporto dell'impresa in maniera permanente effettiva ed esclusiva e pertanto chiede che il sig. .... sia ammesso a sostenere l'esame di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 ☐

Dichiara di aver presentato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi in data .... e allega allo scopo il documento rilasciato dal comitato provinciale per l'albo di .... e di voler effettuare:

* *a)* esclusivamente trasporti nazionali . . . . ☐

* *b)* trasporti nazionali e internazionali . . . . ☐

Dichiara:

* *a)* di essere in possesso del diploma di:

— scuola media superiore . . . . ☐

— di laurea . . . . ☐

Allega a tal fine:

* *a)* attestato, debitamente autenticato, del diploma di .... con l'elencazione delle materie del corso di studio ☐

* *b)* certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti . . . . ☐

Firma autenticata del legale rappresentante della società
....

Firma autenticata del designato a dirigere l'attività di trasporto
....

ALLEGATO 2

Fac-simile della domanda, in carta legale, di ammissione all'esame ai fini del soddisfacimento del requisito della capacità professionale - art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 - Tutti i tipi di società.

Il sottoscritto..
in qualità di legale rappresentante della società ....
....
designa il sig. ....
a dirigere l'attività di trasporto della società in maniera permanente, effettiva, effettiva ed esclusiva e pertanto chiede che il sig. .... sia ammesso a sostenere l'esame di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508.

Dichiara di aver presentato domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per la società .... in data .... e allega allo scopo il documento rilasciato dal comitato provinciale per l'albo di .... o che la società intende effettuare:

* *a)* esclusivamente trasporti nazionali . . . . ☐

* *b)* trasporti nazionali ed internazionali . . . . ☐

Dichiara che il candidato designato è il possessore del diploma di:

* *a)* scuola media superiore . . . . ☐

* *b)* di laurea . . . . ☐

e pertanto richiede l'esenzione dalle seguenti materie d'esame: ....
....

Allega a tal fine:

* *a)* attestato, debitamente autenticato, del diploma di .... con l'elencazione delle materie del corso di studio ☐

* *b)* certificato di larea con l'elenco degli esami sostenuti . . . . ☐

Firma autenticata del titolare
....

Firma autenticata del designato
....
(quando sia questi a sostenere l'esame)

---

* Barrare la corrispondente casella secondo il caso che ricorre.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 11, secondo comma e secondo comma *bis* della legge n. 132/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale) è il seguente:

«2. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni attuative del regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione di alcune norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada nonché le norme di attuazione della direttiva CEE n. 561/74 relativa all'accesso alla professione di autotrasportatore.

2-*bis*. L'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi è comunque consentita, a partire dal 1° giugno 1987, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti dell'onorabilità e della capacità finanziaria, di cui alla citata direttiva n. 561/74, con riserva di accertamento, entro diciotto mesi dal predetto termine, del requisito della capacità professionale».

— Il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, è il seguente:

«Art. 3. — In via transitoria e fino al 30 novembre 1988 l'iscrizione in via provvisoria di nuove imprese e comunque consentita ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti della onorabilità e delle capacità finanziarie con riserva di accertamento entro il predetto termine del requisito della capacità professionale».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, e il seguente:

«Art. 6. — Le commissioni d'esame di cui all'art. 4 del presente decreto sono istituite su base regionale con decreto del ministro dei trasporti e sono composte come segue:

Presidente:

dirigente, o funzionario almeno dell'ottava qualifica, della Direzione generale M.C.T.C.

Membri:

un funzionario della carriera direttiva della M.C.T.C. con funzioni di vice presidente;

due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed economia e uno di ragioneria;

tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.

Gli esami avranno frequenza mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.

Il programma dei corsi e le modalità di svolgimento degli stessi, dovranno essere approvati, per ciascun organismo di formazione professionale, dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., contestualmente all'autorizzazione a svolgere i corsi medesimi.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., si riserva la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento dei corsi».

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 11 della legge n. 132/1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, ultimi tre comma, è il seguente:

«Ai fini del soddisfacimento della capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguate conoscenze nelle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.

A seguito del superamento di esame, vertente sulle predette materie, da parte di commissioni all'uopo istituite, il Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., rilascia un attestato che verrà prodotto dall'interessato unitamente alla domanda di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Per i richiedenti l'iscrizione all'albo in possesso di diploma di scuola media superiore ovvero di laurea, l'esame consisterà esclusivamente nell'accertamento dell'effettiva conoscenza delle materie non facenti parte dei relativi corsi di studio».

88A4431

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1988.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 253, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1988, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 27 luglio 1988, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 253277 del 27 luglio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° agosto 1988, ammonta a nominali lire 900 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1988
Registro n. 45 Tesoro, foglio n. 266

88A4429

DECRETO 28 ottobre 1988.

Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1932 di applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, recante disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1932, n. 299, contenente norme per l'applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale 27 dicembre 1932;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del decreto ministeriale 27 dicembre 1932, recante norme per l'applicazione del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — La Banca d'Italia, trasmette ai comitati direttivi degli agenti di cambio l'elenco degli operatori iscritti nell'albo di cui all'art. 1, n. 2, del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, e le successive variazioni».

Gli articoli 6 e 7 del predetto decreto ministeriale sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

88A4428

DECRETO 4 novembre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni relativi all'emissione del 31 ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1988 che ha disposto per il 31 ottobre 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 26 ottobre 1988;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 31 ottobre 1988 è pari a L. 97,33 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 18

88A4424

DECRETO 4 novembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 novembre 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 14 febbraio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 15

88A4425

DECRETO 4 novembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 novembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 maggio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,85 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 16

88A4426

DECRETO 4 novembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 novembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 novembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano di cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 novembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 17

88A4427

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 13 settembre 1988, n. 472.

Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 7, comma terzo, dell'ordinanza ministeriale 31 marzo 1988, n. 101, concernente il divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone;

Viste le motivate proposte dei presidenti delle giunte regionali delle Marche e della Lombardia;

Ordina:

Articolo unico

1. Nell'allegato all'ordinanza ministeriale 31 marzo 1988, n. 101, vengono inseriti i seguenti comuni:

ATRAZINA

Provincia di Ancona:

Castelbellino, Filottrano, Loreto, Monte Roberto, Polverigi, San Paolo di Jesi.

Provincia di Como:

Cassago Brianza, Lomagna, Missaglia.

Provincia di Mantova:

Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Curtatone, Dosolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Medole, Roverbella, Sabbioneta, San Giorgio di Mantova, Viadana, Volta Mantovana.

Provincia di Milano:

Agrate Brianza, Borghetto Lodigiano, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cerro, Garbagnate Milanese, Giussano, Graffignana, Marudo, Mezzago, Renate, San Colombano al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Seregno, Triuggio, Valera Fratta, Villanova del Sillaro.

Provincia di Pavia:

Albuzzano, Badia Pavese, Corteolona, Palestro, Sant'Alessio con Vialone, Sommo, Torre de' Negri, Vidigulfo, Villanterio.

Provincia di Pesaro:

Acqualagna.

BENTAZONE

Provincia di Milano:

Borghetto Lodigiano, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cerro al Lambro, Graffignana, Marudo, Pieve Fissiraga, San Colombano al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Zenone al Lambro.

Provincia di Pavia:

Albuzzano, Battuda, Casorate Primo, Chignolo Po, Palestro, Scaldasole, Siziano, Torrevecchia Pia.

MOLINATE

Provincia di Milano:

Castiraga Vidaro, Marudo, Valera Fratta.

Provincia di Pavia:

Sartirana Lomellina, Scaldasole.

2. Dall'allegato all'ordinanza ministeriale 31 marzo 1988, n. 101, vengono depennati i seguenti comuni:

ATRAZINA

Provincia di Milano:

Legnano, Limbiate.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 13 settembre 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 30 Difesa, foglio n. 58, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Salemme Felice, nato il 21 aprile 1921 a Napoli. — Patriota di sicura fede, sebbene affetto da grave malattia, aderiva al movimento clandestino in Roma, organizzando e portando a termine brillantemente varie missioni. Catturato e sottoposto ad atroci torture, manteneva contegno fiero e sprezzante e, assumendo tutte le responsabilità, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Condannato all'ergastolo, il 24 marzo 1944 veniva trucidato alle Fosse Ardeatine, immolando la sua giovane vita per una Patria libera. — Roma, 8 settembre 1943-24 marzo 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1988, registro n. 25 Difesa, foglio n. 246, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Brucellaria Alessandro, nato il 25 maggio 1914 a Carrara. — Comandante di brigata da lui forgiata all'ardimento e alla lotta, in un'audace azione, allo scoperto e sottoposto ad un intenso fuoco di armi pesanti e leggere, alla testa di un gruppo di partigiani galvanizzati dall'eroico esempio scattava al lancio di bombe a mano all'assalto della posizione. Proseguendo impavido nella travolgente azione, seppe accerchiare e sgominare l'avversario facendo bottino di uomini e materiale bellico. Mirabile esempio di elevate virtù militari e di indomito valore. — Fontia, 13 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 30 Difesa, foglio n. 57, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Di Battista Antonio, nato il 7 marzo 1911 a Tornimparte. — Sebbene invalido del lavoro, non esitò ad intraprendere la lotta armata contro l'oppressore tedesco. Sempre primo, accorreva ove maggiore era il rischio, distinguendosi per il coraggio e sprezzo del pericolo. Sabotatore nato, in numerose azioni audaci provocò gravi perdite al nemico in uomini, mezzi e materiali. Esempio luminoso di sacrificio e di amor patrio. — Roma, 1° ottobre 1943-4 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1988, registro n. 30 Difesa, foglio n. 59, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Fossa Giovanni, nato il 27 agosto 1921 a Lumarzo. — Giovane carabiniere, subito dopo l'armistizio, rifiutava ogni collaborazione con i tedeschi per aderire al movimento clandestino della resistenza nel quale emergeva per iniziativa e ardimento. Catturato per delazione e selvaggiamente percosso, seppure in gravi condizioni fisiche, nulla rivelava che potesse nuocere alla causa. Condannato a morte, in attesa dell'esecuzione nella notte tra il 9 e 10 marzo 1945, unitamente ad altri trenta compagni riusciva ad evadere partecipando alle fasi finali della lotta di liberazione. — Boasi di Lumarzo, 1° novembre 1944-30 aprile 1945.

Medaglie di bronzo

Ferretti Incerti Nino, nato il 28 marzo 1920 a Collagna. Combattente audace, in lunghi mesi di dura attività partigiana dava costante prova di eccezionale coraggio. Il 20 marzo 1945 in località Canate, rimasto accerchiato con pochi compagni da preponderanti forze nemiche, dopo essersi difeso strenuamente veniva catturato. Sottoposto ad atroci torture, sopportava impavido le sofferenze senza nulla rivelare che potesse nuocere all'organizzazione a cui apparteneva. Deportato in Germania, riusciva a fuggire e, sebbene fisicamente minorato, riprendeva la lotta partecipando attivamente alle fasi finali della liberazione di Milano. — Reggio Emilia - Val Bisagno, 3 luglio 1944-30 aprile 1945.

Gatto Mario, nato il 31 marzo 1926 a Genova. — Giovane e audace combattente, entrato fin dall'inizio a far parte della lotta contro l'oppressore della Patria, si offriva volontario per le missioni più rischiose, dandó ripetute prove di capacità e di grande abnegazione. Ideatore e realizzatore di audaci azioni contro il nemico, dimostrava la cua eccezionale perizia particolarmente nei combattimenti contro gli ultimi nuclei di resistenza avversaria e, sebbene ferito gravemente al braccio sinistro, continuava la lotta fino alla liberazione. — Scoffera-Val Bisagno, 1° ottobre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1988, registro n. 25 Difesa, foglio n. 247, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Bertolucci Umberto, nato il 7 ottobre 1922 a Massarosa (Lucca). — Ardito e generoso garibaldino, partecipava a numerose azioni di guerra dimostrando notevole valore e sprezzo del pericolo. Il 27 aprile 1945, in località Roncà, unitamente ad altri ardimentosi si offriva volontario per portare aiuto ad un gruppo di compagni impegnati in aspro combattimento. Imbattutosi in un forte reparto nemico in ritirata, coperto dal tiro di due autoblindo, decisamente lo attaccava. Nel prosieguo dell'azione, incitando i compagni all'assalto, si slanciava contro una delle due autoblindo riuscendo, con preciso lancio di bombe a mano, ad immobilizzarla. Colpito mortalmente, immolava la vita per la libertà della Patria. — Roncà, 27 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1988, registro n. 25 Difesa, foglio n. 248, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Padovani Ezio, nato il 22 settembre 1893 ad Arezzo. — Valoroso combattente della libertà, subito dopo l'armistizio entrava nel movimento clandestino della Resistenza portandovi, unitamente ad un ardente entusiasmo, la sua già maturata capacità di organizzatore e di comandante. Assunto il comando militare delle bande armate di patrioti della Ciociaria, riusciva, nel corso del duro ciclo operativo a portare a termine ardite missioni e importanti azioni di sabotaggio che infliggevano all'oppressore gravi perdite in uomini e in materiali. — Lazio, 18 settembre 1943-6 giugno 1944.

88A4399

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota di proprietà di una metà di un immobile sito nel comune di Galliate (Novara), disposto da Natale Macchi con testamento olografo n. 31092/4543 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Baldi, notaio in Trecate (Novara).

88A4405

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di presidenti e membri di commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 la dott.ssa Amerio Rosalba, primo dirigente, soprintendente per i beni artistici e storici di Milano, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia in sostituzione del dott. Serangeli Sante.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 la dott.ssa Scarfì Bianca Maria, dirigente superiore, soprintendente archeologico di Padova, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per le regioni Veneto-Trentino in sostituzione del dott. Miano Ugo.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 il sig. Bonamano Francesco, segretario, in servizio presso l'Archivio di Stato di Caserta, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Campania in sostituzione del sig. Perillo Luigi.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1988 il sig. Nolè Rosario, coadiutore, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Basilicata in sostituzione del sig. Demma Giuseppe.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1988 il sig. Lai Francesco, coadiutore, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sardegna, in sostituzione del sig. Pes Mario.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988 la dott.ssa Corsi Maria Luisa, primo dirigente, direttore dell'Archivio di Stato di Cremona, è nominata presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia in sostituzione della dott.ssa Amerio Rosalba.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988 il sig. Sassu Pasquale, segretario principale, in servizio presso la soprintendenza per i beni artistici e storici di Firenze, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Toscana in sostituzione del sig. Arrighi Fernando.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1988 il sig. Sannia Michele, assistente, in servizio presso la soprintendenza archeologica di Cagliari, è nominato membro della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Sardegna in sostituzione del sig. Lai Francesco.

88A4406

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 agosto 1988, ha modificato l'intestazione dalla Nuova Italsider S.p.a. alla Italsider S.p.a. dei progetti di investimento, a suo tempo già approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, per gli stabilimenti di Genova Camp' Genova Cornigliano, Taranto e Bagnoli.

88A4414

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 agosto 1988, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CHEM PLAST S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Sintesi e produzione di nuove resine poliammidiche per applicazioni speciali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Casarile (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.490.178.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

FARCHEMIA S.p.a. - INTERMEDI ORGANICI FARMACEUTICI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Intermedi organici da impiegare nella sintesi di famiglie di farmaci di grande interese terapeutico.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Treviglio (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.398.150.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1989.

ING. BATTAGLIA RANGONI S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovi apparecchi elettrocardiografici diagnostici e di pronto intervento.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a*) credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.123.650.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

MARCONI ITALIANA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Realizzazione di costituenti fondamentali per sistemi integrati di comandi, controllo e comunicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a lire 5.340.232.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

MARCONI ITALIANA S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Nuova centrale di trasmissione numerica automatizzata: apparati di permutazione, sistemi di supporto e di trasporto, accessi a reti di servizi a valore aggiunto.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Genova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a lire 6.529.052.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

OECE INDUSTRIE CHIMICHE S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovi prodotti vernicianti ad elevata tecnologia non nocivi, non inquinanti, ignifuchi ed a bassa emissione di fumi esenti da sostanze tossiche.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Cavezzo (Modena).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.426.558.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 luglio 1989.

VALDATA S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovo processo per la produzione di anidrite, materiale per l'edilizia, riciclando rifiuti speciali.

Ammissibilità (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 aprile 1988.

Luogo di esecuzione: Retorbido (Pavia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a lire 910.936.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

88A4415

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 6 luglio 1979 riguardante il prospetto dei dati integrativi di tariffa per alcuni comuni della provincia di Napoli. (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 19 settembre 1979).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine del suddetto supplemento straordinario:

a pag. 3, per il comune di Barano d'Ischia, dove è scritto: *«C/3»*, deve leggersi: *«C/6»*;
a pag. 4, per il comune di Ischia, la tariffa della categoria C/1 classe 11, invece di: *«lire 73,80»*, leggasi: *«lire 73,30»*;
a pag. 4, per il comune di Palma Campania, la tariffa della categoria C/6 classe 3, invece di: *«lire 6,70»*, leggasi: *«lire 6,50»*;
a pag. 4, dove è scritto: «Comune di *Roccaraiuola*», deve leggersi: «Comune di *Roccarainola*».

88A4423

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189